

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 4 LUGLIO 2023

L'anno 2023 il giorno 4 del mese di luglio alle ore 20:00 presso la sede legale dell'Associazione Progetto Suelben sita in Carmignone in via Balducci 3 si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente O.d.G.:

- 1) Variazione dello statuto
- 2) Varie ed eventuali

Presiede la riunione la signora Del Angel Lucia, la quale, constatato la presenza di tutti i soci, dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Emiliano Roni, che accetta.

Per primo punto viene letto del presidente

lo statuto nuovo. Dopo breve discussione
e dopo aver chiarito i dubbi emersi,
il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.

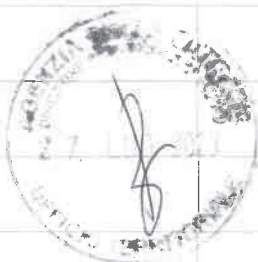
Per il secondo punto l'assemblea
autorizza la delega bancaria al
sig. Rossano Neri, il quale, in qualità
di delegato, può emettere assegni,
versare contanti, prelevare, ritirare il
libretto degli assegni e disporre dei
bonifici, ma non può chiudere il conto.
Non avendo altro su cui discutere e
deliberare, alle ore 22.30, previa
relazione, lettura e approvazione del
presente verbale, si scioglie l'assemblea.

Il presidente

[Signature]

Il segretario

[Signature]



MINISTERO DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATI
Registra la registrazione dell'atto reg.to il 29.7.1013
N. 516 Mod. 3 Vol. 3

IL DIRETTORE DELL'UFF

[Signature]

**Associazione di Promozione Sociale
"Progetto Suellen"**

Ente Terzo Settore



STATUTO

Art. 1 Denominazione

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale **"Progetto Suellen APS"**, qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Carmignano (PO).

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

DBR DE AN. fm DT RM CM

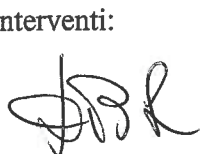
Scopo dell'associazione è attuare gli interventi più opportuni per offrire supporto sociale e favorire lo sviluppo e la crescita personale. Le finalità che l'associazione intende perseguire sono prevalentemente di solidarietà sociale, educative, formative, culturali e ricreative.

L'associazione, con la promozione d'interventi diretti ed iniziative specifiche rivolte alle fasce più deboli della popolazione, come i minori, gli anziani, i disabili, gli indigenti, gli stranieri, vuole contribuire alla rimozione delle cause che provocano questo tipo d'emarginazione, senza limitazione alcuna.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art.5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art.5 legge 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L art.5 legge 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art.5 legge 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V art.5 legge 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" (lettera Z art.5 legge 117/2017).

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale attraverso i seguenti interventi:



A.N.



- favorire l'affido promuovendo contatti tra istituzioni e potenziali famiglie affidatarie;
- organizzare incontri, riunioni, tavole rotonde per aiutare le famiglie d'origine e le famiglie affidatarie, con particolare attenzione ai rapporti con le scuole;
- organizzare azioni rivolte alla conservazione del territorio e al benessere della persona;
- promuovere la nascita di enti rivolti alla promozione del benessere sociale;
- promuovere azioni rivolte al rispetto della legalità anche con progetti all'interno delle scuole e in collaborazione con altre realtà associative, enti pubblici e privati;
- promuovere iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica su problemi inerenti bambini, ragazzi e adolescenti in stato di disagio; si potranno organizzare cineforum, proiezioni, incontri nelle scuole, concorsi letterari, musicali, di pittura, scultura e altre arti figurative;
- promuovere interventi mirati per l'inserimento di bambini e ragazzi stranieri, con particolare riguardo agli extracomunitari, in istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- promuovere progetti all'interno delle scuole;
- promuovere stage formativi, seminari di studio, convegni, mostre etc.;
- organizzare corsi ed incontri volti alla promozione sociale attraverso vari tipi di strumenti ed attività come il teatro, la musica, il cinema, materiali audiovisivi, la pittura, la scultura, l'utilizzo della rete e di internet, ecc...;
- creare progetti patrocinati e non da enti pubblici per favorire la socializzazione tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, in orario extrascolastico e durante le vacanze scolastiche;
- assistere minori in condizioni di malattia, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista scolastico;
- organizzare scambi tra scuole o altre organizzazioni nazionali e internazionali;
- organizzare vacanze studio per ragazzi italiani e stranieri, al fine di accrescere il loro bagaglio culturale e favorire lo scambio di culture;
- promuovere e finanziare l'attività associativa, nei limiti consentiti, anche attraverso la vendita e la gestione di beni e servizi inerenti alla propria attività;

Handwritten signature

Handwritten signature

AN.

Handwritten signature

CH

RH

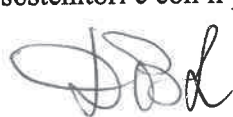
Handwritten signature

- agevolare e curare le possibilità di benessere fisico, mentale, sociale di tutti coloro che vivono situazioni temporanee di disagio sociale o fisico, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali utilizzando le opportunità presenti nel territorio.
- Nel campo della Comunicazione, Documentazione e Ricerca potrà realizzare pagine Web, audiovisivi, CD-rom e materiale promozionale affine alle attività sopra elencate. L'associazione stimolerà gli organi di informazione (radio, TV, quotidiani e periodici) a dedicare maggiore attenzione ed interesse alla corretta divulgazione delle informazioni.
- Organizzazione e gestione di laboratori esperienziali ludico/didattici e creativi, campi estivi, convegni, performance e spettacoli, attività di formazione e occasioni di sperimentazione volti a promuovere trasversalmente alle generazioni una cultura ed una prassi di vita quotidiana centrate sul rispetto ambientale e il riciclo, attraverso l'assunzione di comportamenti ecologicamente corretti, di partecipazione territoriale, di solidarietà e di cittadinanza attiva;
- Realizzazione di iniziative, incontri, dibattiti e convegni sull'educazione attiva, outdoor education, ambiente ed eco-sostenibilità, arte e creatività attraverso l'uso di materiali di scarto;
- Essere portatori di innovazione e creatività nel mondo educativo, istituzionale e imprenditoriale;

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.





A.N.





RH

CM

6. L'Associazione può svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore e dalle leggi in materia; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

5. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Onorari;
- Ordinari.

Gli associati Fondatori sono tutti coloro che hanno dato vita all'associazione sottoscrivendone l'atto di costituzione od il presente statuto. Hanno pari diritti e doveri dei soci ordinari.



A.N.



RH



CH

Gli associati Onorari sono proclamati tali dal Consiglio Direttivo; fanno parte di tale categoria tutti coloro che abbiano svolto, nell'interesse dell'Associazione, attività per le quali sussistano motivi di particolare riconoscenza, ovvero tutti coloro che per la propria opera, figura o per i propri meriti in ambito culturale e sociale, possono apportare prestigio all'Associazione; tali soci sono dispensati dall'obbligo del pagamento della quota associativa annua.

Gli associati Ordinari costituiscono la generalità dei soci che in forma occasionale o continuata partecipano alla vita dell'Associazione, consentendo con il proprio contributo il perseguimento degli scopi istituzionali; possono entrare a far parte di tale categoria tutti coloro che dimostrino di possedere le qualità, l'interesse o l'impegno minimo necessari per partecipare od operare in seno all'associazione, condividendone gli scopi istituzionali.

Tutti i soci, esclusi gli onorari, sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi dietro domanda scritta indirizzata al presidente dell'associazione;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso:

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large signature that appears to be 'D. B.', followed by 'DE', 'A.N.', a signature that looks like 'Jm', 'RFF', and 'COT DT'.

- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

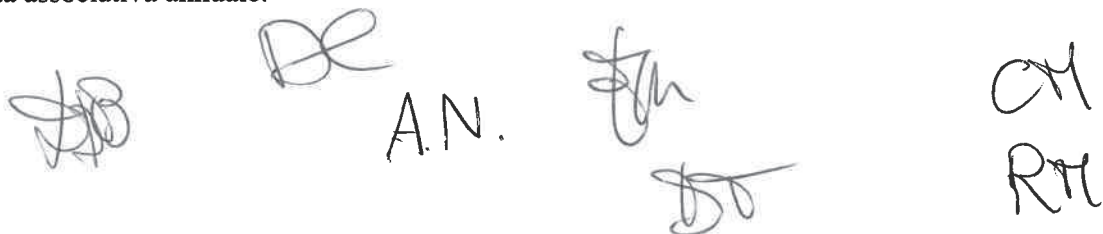
- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AN.", "CM", and "RM".

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d. eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h. approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- i. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- j. delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

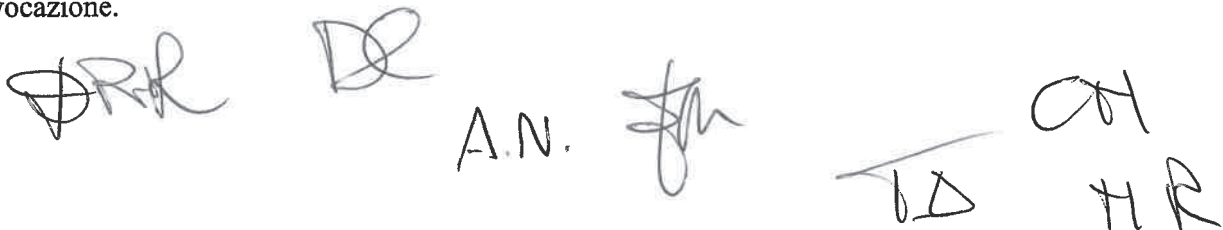
L'Assemblea, in sede straordinaria, ha inoltre il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'DRR', a signature that looks like 'DE', the initials 'A.N.', a signature that resembles 'Jm', a signature that looks like 'TD', and a signature that appears to be 'CH' with 'HR' written below it.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (lettera o email) da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali, previa richiesta scritta al presidente dell'associazione, delle riunioni redatti.

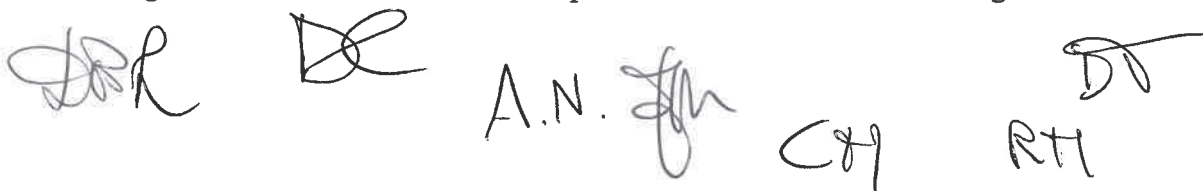
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con la lista dei non eletti alla precedente votazione o convocando l'assemblea per elezioni suppletive, solo nel caso in cui venga meno il numero minimo di componenti richiesti dallo statuto. In ogni caso i nuovi

The block contains five handwritten signatures in black ink. From left to right, they are: a stylized signature that appears to be 'JRR', a signature that looks like 'DE', a signature with 'A.N.' written above it, a signature that looks like 'CH', and a signature that looks like 'RTI'.

consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

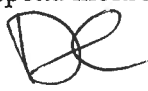
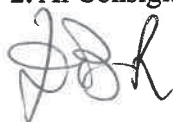
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, se previsto, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente eletto a maggioranza dei presenti. Il segretario viene scelto di volta in volta dal presidente.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:



A.N.



- a) determinare eventuali quote di iscrizione e le quote associative annuali dovute dai soci;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, anche di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona

  A.N.    

fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente, se previsto, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 17 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

DBR

DE

A.N.

Jh

CH

MR

ST

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 volontari e lavoro retribuito

L'associazione svolge le proprie *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*.

I *volontari* – siano essi *soci o non soci* – sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;



A.N.



R M

CM

h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.



A.N.



CH

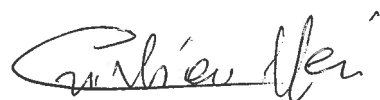
Art.23 Clausola Mediatoria

In caso di conflitti interni tra gli organi dell'associazione o tra soci e organi associativi si ricorrerà all'intervento di un mediatore nominato da un organismo di mediazione con sede nella provincia di Prato. Il mediatore agirà attenendosi al regolamento dell'organismo di mediazione da cui è nominato.

Art. 24 Disposizioni generali

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



3 916 28/07/2023

0,00

TZ623L000916000PG

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZ6

